



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 10 marzo 2020

Alle Società affiliate
Ai Tesserati

COMUNICATO

Al fine di contribuire a rendere più chiaro il quadro normativo che in questi giorni ha registrato il susseguirsi di norme emanate a livello nazionale e territoriale, si pubblica il DPCM, emanato in data **9 marzo 2020** per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Si sottolinea preliminarmente che tale decreto non opera più alcuna distinzione tra le diverse aree del Paese e pertanto spiega i suoi effetti sull'intero territorio nazionale.

Il Decreto prevede, tra le altre misure, la sospensione delle attività sportive in generale, con alcune distinzioni; pertanto si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni:

- La Federazione ribadisce la sospensione di ogni attività agonistica federale sul territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, data di efficacia del decreto.

Gli impianti sportivi in uso alle Società schermistiche sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto ai fini addestrativi degli atleti di Interesse Nazionale della FIS, i cui elenchi sono pubblicati sul sito federale ed i cui link per comodità si riportano a seguire:

Liste Tecniche 2020:

<https://www.federscherma.it/homepage/attivitaagonistica/attivita-olimpica/comunicati/21240-liste-interesse-nazionale-2020/file.html>

Liste Tecniche Paralimpiche 2020:

<https://www.federscherma.it/attivita-paralimpica/comunicati/21216-comunicato-paralimpico-6-2020/file.html>

- Si precisa al riguardo che per lo svolgimento di tali allenamenti, le Associazioni e Società Sportive sono tenute ad effettuare, a cura del proprio medico sociale, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus così come indicato all' art. 1 del Decreto; allo scopo di supportare tali attività di controllo e di fornire le eventuali informazioni che si rendessero necessarie, la FIS ha attivato una casella di posta elettronica denominata commissionemedica@federscherma.it a beneficio dei medici sociali che intendano comunicare o confrontarsi con la struttura medica federale. Si riporta altresì il link del documento della Federazione Medico Sportiva Italiana che fornisce più approfondite indicazioni e buone prassi di carattere igienico-sanitario.


https://www.fmsi.it/images/img/archivio/Suggerimenti_FMSI_vs_Coronavirus.pdf



- Per quanto concerne l'attività motoria, si riporta quanto precisato nel Decreto:

“lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”

Infine si informano gli Affiliati che il Consiglio Federale, convocato per il giorno 14 marzo p.v., affronterà le tematiche, riportate nel decreto, che impattano sulla vita federale.


Il Segretario Generale
Marco Cannella

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)

(GU n.62 del 9-3-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421